

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

rebbe lo stesso suo scopo, perchè è anche legge forestale.

Duolmi solo che non sia presente il mio collega dell'agricoltura e commercio, che è richiesto al Senato per una discussione, perchè meglio di me potrebbe trattare la questione delle difficoltà che possono insorgere rispetto all'applicazione di questo principio a tutta la generalità dei beni.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Maffei.

**MAFFEI.** Se il Ministero non avesse egli stesso adottate e proposte le massime per l'affrancazione dei diritti d'uso anche a favore dei privati, io non sarei stato così ardito da domandare oggi che questa legge avesse un carattere di generalità e si riferisse anche all'affrancazione delle servitù gravanti sulle proprietà dei privati. Ma il Ministero ci ha proposto le identiche disposizioni, tanto per le affrancazioni sui beni dello Stato, quanto su quelli dei particolari, e ce le ha proposte, come ho detto, colle medesime parole.

La Commissione, nel fare la sua relazione, si è servita anche degli studi già fatti dalla Commissione nominata per la legge forestale, ed ha fatto intendere che, quando la proposta da me presentata non trovasse una favorevole soluzione in quella legge, avrebbe trovato favore per essere accolta nella legge attuale. Inoltre osservo che non vi è dissenso di sorta fra le due Commissioni che studiarono le due leggi, anzi trovo che il relatore della legge forestale fa parte anche dell'attuale Commissione, e che ha trovate buone, per le affrancazioni dei diritti d'uso sui fondi demaniali, quelle medesime disposizioni che egli sostiene per le affrancazioni dei diritti stessi gravanti i fondi privati. Dunque io non vedo la ragione per cui non si possa oggi addirittura occuparci di estendere questa legge anche alle proprietà private.

Ma poi, la disposizione relativa all'affrancazione di questi diritti sulle proprietà private trova proprio un luogo opportuno nella legge forestale? Io credo invece che trovi sede molto più opportuna nella legge che stiamo discutendo.

L'onorevole presidente del Consiglio sa quali sono state le vicende delle leggi forestali fin qui presentate; io non auguro a quella che dovremo discutere fra poco una sorte diversa; conseguentemente, siccome in quella legge vi sono delle disposizioni che io trovo ottime, e precisamente quelle che si riferiscono al titolo secondo, così non vorrei che quel tanto di buono che può ritrovarsi nella legge forestale fosse soggetto alle eventualità che possono nascere dalla votazione della legge stessa, la quale, se segna un'epoca di progresso in alcune parti del regno, segna quella del regresso in al-

cune altre. Coloro che troveranno buone le disposizioni relative all'affrancazione delle servitù, ma troveranno cattiva la legge, non potranno dare il loro voto alle disposizioni medesime, per non poter essere concordi nel principio fondamentale che informa la legge forestale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Englen.

**ENGLÉN.** Vorrei pregare il mio amico l'onorevole Maffei a non insistere sulla sua mozione; è vero che si trovano in questa legge alcune disposizioni che sono letteralmente introdotte nella legge forestale, ma io lo prego di osservare che la presente legge è legge di eccezione, la quale riguarda solamente i diritti d'uso sui boschi demaniali. La legge forestale invece riguarda tutti i boschi e tutte le foreste indistintamente; quella è intesa al rimboschimento, questa riflette soltanto l'uso. D'altra parte la legge forestale riguarda gli usi privati unicamente in quanto che siano eccedenti i termini dell'articolo 521 del Codice civile.

Così stando le cose, io trovo inutile la mozione dell'onorevole Maffei, e prego la Camera di passare alla discussione della legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Righi.

**RIGHI, relatore.** Io credo che tanto l'onorevole presidente del Consiglio, quanto l'onorevole Englen abbiano molto chiaramente svolte tutte quelle ragioni le quali dovrebbero consigliare, come spero varranno a farlo, l'onorevole Maffei a ritirare il proprio emendamento.

Io aggiungo soltanto una considerazione, sulla quale richiamo la speciale attenzione dell'egregio mio contraddittore, che cioè non è esatto che le disposizioni le quali sono racchiuse nel presente progetto di legge, per ciò che riguarda l'affrancazione dei diritti d'uso dei beni demaniali, si possano estendere eziandio all'affrancazione dei diritti d'uso dei beni boschivi che non sono demaniali, inquantochè sieno le identiche.

Io richiamo l'attenzione dell'egregio Maffei sopra quella parte dell'articolo 2 nella quale è data facoltà al Governo di potere affrancare i boschi suddetti, non soltanto con una corrispondente somma di denaro, ma eziandio mediante la cessione agli utenti a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso. Questa facoltà non è menomamente compresa, nè menomamente attribuita per tutto ciò che possa riflettere l'affrancazione dei diritti di uso afferenti a beni boschivi di proprietà privata.

Io volevo fare questa osservazione per semplice esuberanza, nel mentre, ripeto, io posso assicurare l'onorevole Maffei e la Camera che la Giunta, rela-